



## Analisi del FFS sulla proposta legislativa Omnibus

06 marzo 2025

Lo scorso 26 febbraio, la Commissione europea ha pubblicato il **pacchetto Omnibus** contenente una serie di **misure per accrescere la competitività europea e alleggerire gli oneri amministrativi** - per le imprese finanziarie e non finanziarie - derivanti dalle disposizioni della **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**; **Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)** e **Tassonomia UE**. Secondo le stime dell'esecutivo, l'intervento ridurrebbe del 25% gli oneri amministrativi complessivi e del 35% quelli per le PMI entro la fine del mandato. Anche se l'iniziativa è pensata per non compromettere gli ambiziosi traguardi del Green Deal europeo, è diventata già **oggetto di discussione circa le sue possibili ripercussioni**: il rischio infatti è che si vada oltre la semplificazione del quadro normativo sulla rendicontazione di sostenibilità, portando a una totale deregolamentazione.

Considerando l'indiscutibile portata della proposta della Commissione, di seguito il FFS analizza in dettaglio le modifiche proposte per CSRD, CSDDD e Tassonomia.

Uno degli aspetti principali del pacchetto riguarda l'**obiettivo di razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità**. Tra le proposte più rilevanti:

- **allineamento dell'ambito di applicazione della CSRD a quello della CSDDD, escludendo così l'80% delle aziende attualmente coinvolte** dalla rendicontazione obbligatoria (da oltre 50.000 a meno di 7.000 in tutta l'UE). Nello specifico, le aziende con meno di 1.000 dipendenti, potranno sviluppare la rendicontazione di sostenibilità sulla base degli **standard di rendicontazione volontaria** previsti per le PMI (VSME) e sviluppati dall'EFRAG, mentre **la direttiva si applicherebbe solo a:**
  - imprese UE con **più di 1.000 dipendenti** e almeno **€50 milioni di fatturato** e/o **€25 milioni di patrimonio netto**;
  - **società europee a capo di gruppi di grandi dimensioni** che soddisfano gli stessi criteri;
  - **imprese extra-UE** con un fatturato netto UE di almeno **€450 milioni** e una succursale in UE con almeno **€50 milioni di fatturato**;
- **procedura accelerata per la sospensione di due anni dell'entrata in vigore della CSRD per le aziende della "seconda ondata"**, cioè quelle che avrebbero dovuto pubblicare il primo report di sostenibilità nel 2026 e 2027. Tale misura presenta comunque dei problemi di compatibilità con le tempistiche delle imprese per la raccolta delle informazioni sottostanti al report di sostenibilità;
- **restrizioni sulle informazioni non contenute nello standard volontario che le aziende possono richiedere ai propri fornitori** (se fuori dall'ambito CSRD);



- **eliminazione** del passaggio graduale alla **reasonable assurance** per la revisione delle informazioni fornite nei report di sostenibilità, che saranno assoggettati solo alla limited assurance (1);
- **semplificazione degli ESRS**, attraverso una **riduzione dei datapoint**, dando priorità a quelli quantitativi rispetto a quelli qualitativi. L'implementazione di tale misura è prevista al più tardi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della proposta;
- **eliminazione degli standard settoriali specifici**, la cui pubblicazione era stata rimandata al 2026.

Altrettanto rilevanti sono le **proposte relative all'interoperabilità tra CSRD e Tassonomia**. Infatti, la proposta della Commissione prevederebbe:

- **limitazione** degli obblighi di rendicontazione previsti dalla Tassonomia alle **imprese più grandi** (oltre 1.000 dipendenti e fatturato maggiore di €450 milioni). Rimarrebbe comunque la possibilità di reporting volontario;
- introduzione di una **soglia di materialità finanziaria** per la rendicontazione sulla Tassonomia e **semplificazione dei template** (del 70%);
- possibilità di rendicontare le **attività parzialmente allineate** alla Tassonomia UE, per **favorire il percorso di transizione** delle attività nel tempo e incrementare i finanziamenti per la transizione;
- **esenzione** dalla valutazione di idoneità e allineamento alla Tassonomia per le **attività economiche che non sono finanziariamente rilevanti** per il business (ad esempio, quelle che non superano il 10% del fatturato totale, delle CapEx o del totale degli attivi);
- **semplificazione del criterio DNSH** (2);
- per le banche, **esclusione dal denominatore del GAR delle esposizioni** relative a **imprese che non rientreranno** nel futuro campo di applicazione della CSRD.

## Riflessioni sulle proposte relative a CSRD e Tassonomia

Se nelle intenzioni della Commissione questi interventi alleggeriranno gli oneri burocratici per le imprese, **il restringimento del perimetro di CSRD, la nuova soglia di materialità della Tassonomia e la semplificazione degli ESRS** sollevano dubbi sugli impatti potenziali su **disponibilità, comparabilità, qualità e trasparenza dei dati ESG**.

---

(1) La differenza tra i due approcci di assurance risiede nell'estensione e nella profondità delle verifiche effettuate sui bilanci di sostenibilità: più limitate nell'approccio di limited assurance rispetto a quello di reasonable assurance - per es. verifiche dettagliate della veridicità dei dati e dei processi, analisi del sistema di controllo interno, ecc.. Nella limited, stabilisce che l'azienda soddisfa i prerequisiti per l'assurance, e che i controlli e i processi aziendali in atto sono adeguati e corretti.

(2) La Commissione ha proposto di introdurre semplificazioni per i casi più complessi di applicazione del criterio DNSH, relativi alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento legati all'uso e alla presenza di sostanze chimiche, che si applicano orizzontalmente a tutti i settori economici nella Tassonomia.



Si tratta, infatti, di **informazioni fondamentali per investitori e imprese che chiedono con decisione di poter fare affidamento su dati ESG granulari e affidabili per le proprie strategie di investimento e di business**. In mancanza di obblighi di rendicontazione, anche se le imprese di medie dimensioni e le PMI quotate fossero portate al reporting di sostenibilità su spinta del mercato, i dati potrebbero non essere sufficienti e comparabili. Similmente, il **rinvio di alcune misure e l'eliminazione della *reasonable assurance* potrebbero compromettere l'affidabilità delle informazioni**. Inoltre, gli **ESRS settoriali** avrebbero dovuto supportare le imprese e gli investitori, **focalizzando l'analisi di materialità e il reporting sugli aspetti specifici per settore (sector-specific) più rilevanti per la transizione aziendale**.

Sul fronte della **CSDDD**, il pacchetto Omnibus propone:

- **semplificazione degli obblighi di due diligence** in materia di sostenibilità:
  - concentrando gli obblighi sistematici di due diligence **sui partner commerciali diretti (Tier 1 (3))**. L'obbligo di andare oltre il Tier 1 si applicherebbe solo in caso di reclami o segnalazioni credibili su attività dannose svolte da fornitori indiretti;
  - aumentando **da uno a cinque anni la frequenza delle valutazioni periodiche** e del monitoraggio dei partner, con valutazioni ad hoc ove necessario;
  - **rimuovendo l'obbligo di interrompere le relazioni commerciali** in caso di impatti negativi (l'azienda sarebbe invece chiamata a **sospendere le relazioni commerciali**, continuando a collaborare con il fornitore per cercare una soluzione e sfruttando la sospensione come leva);
  - riducendo gli oneri diretti e indiretti - attraverso la catena del valore - per le PMI e le piccole società a media capitalizzazione, con una limitazione della quantità di informazioni che possono essere richieste come parte della mappatura della catena del valore da parte delle grandi aziende;
- **“armonizzazione”** dei requisiti di due diligence, vietando agli Stati membri UE di introdurre legislazioni più stringenti rispetto alla CSDDD;
- **posticipo di un anno (al 26 luglio 2028)** l'applicazione dei requisiti di due diligence di sostenibilità per le aziende più grandi e anticipare di un anno (al luglio 2026) l'adozione delle linee guida;
- **eliminazione dell'obbligo di adottare misure per l'attuazione dei piani di transizione climatica**, rimane l'obbligo della loro adozione formale;
- **limitazione della responsabilità delle imprese**, eliminando le condizioni di responsabilità civile a livello UE, ma mantenendo il diritto delle vittime al pieno

---

(3) Il Tier 1 si riferisce ai fornitori diretti di un'azienda, ovvero quelle imprese che forniscono beni o servizi direttamente all'organizzazione principale senza intermediari. Questi fornitori sono parte essenziale della catena del valore e spesso sono soggetti a controlli più rigorosi in termini di qualità, sostenibilità e conformità normativa.



risarcimento danni secondo i regimi di responsabilità civile degli Stati membri.  
Le sanzioni finanziarie si baserebbero su linee guida della Commissione elaborate in collaborazione con gli Stati membri e non più sul fatturato globale dell'azienda.

## Riflessioni sulle proposte relative a CSDDD

Le modifiche proposte potrebbero sollevare alcuni interrogativi sulla reale efficacia della direttiva nel promuovere la sostenibilità delle filiere. In primis, **l'obbligo di condurre la due diligence solo nei confronti dei partner commerciali diretti rende difficile valutare i rischi e gli impatti degli investimenti** in quanto raramente le violazioni più gravi si verificano nel Tier 1 ed è in contrasto con gli standard internazionali UNGP e OCSE, considerati alla base della CSDDD, che prevedono la verifica dell'intera catena del valore. Inoltre, senza un obbligo esplicito di attuare i piani di transizione, **le aziende potrebbero limitarsi a redigere e adottare formalmente i piani** senza poi mettere in atto le misure necessarie per la gestione efficace dei rischi e l'aggiornamento delle strategie aziendali, rendendo **più complesso per gli operatori finanziari accedere ai dati circa i reali progressi nel processo di transizione** e contestare l'eventuale inazione dell'impresa circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## Osservazioni conclusive

Riprendendo le raccomandazioni espresse dal FFS nella [posizione](#) pubblicata a fine gennaio, è importante ribadire come la rendicontazione di sostenibilità e la due diligence non vadano viste unicamente come voci di costo che rischiano di ridurre la competitività delle imprese, bensì come un'occasione di rilancio della stessa. **La sostenibilità deve essere parte integrante del successo aziendale** e rappresenta una leva strategica centrale per un nuovo modello di crescita dell'UE, che può puntare a rendersi leader in questo campo. **La CSRD, la Tassonomia e la CSDDD** richiedono indubbiamente uno **sforzo importante alle imprese**, ma sono **al contempo strumenti con un grandissimo potenziale** nel migliorare la **trasparenza**, la **gestione efficace dei rischi** e **accrescere l'attrattività per gli investitori**. **Regolamentazione, competitività e sostenibilità** non sono antitetiche bensì **devono procedere in parallelo** per il raggiungimento degli obiettivi europei di crescita sostenibile.

Il pacchetto Omnibus sarà ora sottoposto all'esame e al voto del Parlamento europeo e del Consiglio, ed entrerà in vigore una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo sulle proposte. La Commissione ha invitato i colegislatori a trattare il pacchetto Omnibus con priorità, in particolare per quanto concerne la proposta di rinvio di alcuni obblighi di informativa nell'ambito della CSRD.